

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2021
596/2021/R/GAS

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1186^a riunione del 21 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 532/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2016, 516/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 516/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 521/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 521/2017/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 741/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 147/2018/E/gas (di seguito: deliberazione 147/2018/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 327/2018/E/gas (di seguito: deliberazione 327/2018/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 494/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 494/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 74/2019/E/gas (di seguito: deliberazione 74/2019/E/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 75/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 75/2019/R/gas);
- la deliberazione 16 luglio 2019, 305/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2020, 27/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 27/2020/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2020 34/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020 52/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 52/2020/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020 65/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 65/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2020, 163/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 163/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2020, 268/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 268/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 309/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, n. 567/2020/R/gas (di seguito: 567/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2021, n. 116/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 232/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 232/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2021, 302/2021/R/gas;
- la lettera della Direzione Infrastrutture di comunicazione delle risultanze istruttorie relative ai seguiti dell’indagine dell’Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/gas (prot. Autorità 19166 del 17 luglio 2019);
- la lettera di Italgas Reti S.p.A., in relazione ai seguiti dell’indagine dell’Allegato A alla deliberazione 494/2018/R/gas, REISAR 61/2019 del 16 settembre 2019 (prot. Autorità 23417 del 17 settembre 2019);
- la lettera della Direzione Infrastrutture di comunicazione delle risultanze istruttorie ad Italgas Reti S.p.A del 27 marzo 2020 (prot. Autorità 10688 del 27 marzo 2020) in relazione ai premi e alle penalità 2016, del 2 dicembre 2020 (prot. Autorità 40297 del 2 dicembre 2020) ai premi e alle penalità 2017;
- la lettera di Italgas Reti S.p.A, in relazione ai premi e alle penalità 2016, REISAR 20/2020 del 16 aprile 2020 (prot. Autorità 12609 del 17 aprile 2020);
- la lettera di Italgas Reti S.p.A, in relazione ai seguiti dell’indagine dell’Allegato A alla deliberazione 494/2018/R/gas, REISAR 22/2021 del 7 giugno 2021 (prot. Autorità 23645 del 7 giugno 2021);
- la lettera di Italgas Reti S.p.A REISAR 17/2021 in relazione all’impianto di Afragola del 5 maggio 2021 (prot. Autorità 20031 del 5 maggio 2021), la richiesta di chiarimento degli Uffici del 18 giugno 2021 (prot. dell’Autorità 25055 del 18 giugno 2021), la risposta del 4 ottobre 2021 (prot. dell’Autorità 36672 del 4 ottobre 2021);
- la richiesta degli Uffici all’impresa Tenna Retigas S.r.l. del 22 luglio 2021 (prot. Autorità 29147 del 22 luglio 2021), la risposta del 28 luglio 2021 (prot. Autorità 29800 del 28 luglio 2021), l’ulteriore richiesta degli Uffici del 21 settembre 2021

- (prot. Autorità 35097 del 21 settembre 2021), la risposta del 30 settembre 2021 (prot. Autorità 36036 del 30 settembre 2021), l'ulteriore richiesta degli Uffici del 12 ottobre 2021 (prot. Autorità 37631 del 12 ottobre 2021), la risposta del 18 ottobre 2021 (prot. Autorità 38617 del 18 ottobre 2021);
- le lettere della Direzione Infrastrutture di comunicazione delle risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2018 (prot. Autorità 41725 del giorno 8 novembre 2021, prot. Autorità 42686, 42687, 42698, 47714, 42715, 42718, 42725 del 15 novembre 2021, prot. Autorità 43605 del 22 novembre 2021);
 - la richiesta di audizione da parte di Azienda Servizi Territoriali S.p.A. del giorno 11 novembre 2021 (prot. Autorità 42273 del giorno 11 novembre 2021);
 - la lettera di Italgas Reti S.p.A REISAR 59/2021 dell'1 dicembre (prot. Autorità 45205 del 2 dicembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30 della RQDG contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
 - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione del gas naturale;
 - siano soggette al sistema incentivante le imprese distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
 - le imprese distributrici abbiano facoltà di richiedere la partecipazione ai recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 31 e 32 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
 - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato ex-ante dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e i livelli tendenziali, di cui al comma 32.6, della RQDG);
 - la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall'Autorità;
- in particolare:
 - il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di

telesorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale e, limitatamente alle imprese con reti da risanare che non abbiano optato per l'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo entro il 2016, 4) da un ulteriore fattore modulante, che ha lo scopo di modulare i premi e le penalità in funzione dell'effettivo comportamento dell'impresa nel risanare o sostituire le condotte in ghisa con giunti canapa e piombo;

- il valore della componente odorizzazione, prevista all'articolo 31, della RQDG, dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma 31.1, della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2013 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente;
- l'impresa distributrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni:
 - nel caso di un incidente da gas combustibile sul medesimo impianto di distribuzione accaduto per responsabilità della stessa impresa distributrice subisce una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.1, della RQDG;
 - in caso di accertamento di livelli di odorizzazione non conformi alla normativa vigente, a seguito di controlli sulla qualità del gas distribuito nel medesimo impianto effettuati dall'Autorità, perde i premi, ai sensi del comma 35.3, della RQDG;
 - nel caso in cui per il medesimo impianto di distribuzione sia accertato il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di servizio previsti dall'articolo 12 della RQDG, perde i premi, ai sensi del comma 35.4, della RQDG;
- in relazione alla predisposizione del Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas di cui all'articolo 12, comma 4, della RQDG (di seguito: RVR), con la deliberazione 741/2017/R/gas, l'Autorità ha precisato che, solo a partire dall'anno di riferimento 2017, la mancata predisposizione dell'RVR, pur in assenza di materiale critico, determina comunque l'annullamento dei premi ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della RQDG;
- nei casi di interconnessioni e separazioni degli impianti di distribuzione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 34, della RQDG, l'Autorità procede annualmente ad aggiornare i livelli tendenziali ai fini della determinazione dei premi e delle penalità per ogni restante anno del periodo di regolazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 28 della RQDG prevede che le imprese distributrici trasmettano all'Autorità, entro il 31 marzo, dati, informazioni e dichiarazioni relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 28, comma 15, della RQDG prevede che l'impresa distributtrice possa inviare, nel periodo intercorrente tra il 1 maggio e il 31 luglio di ogni anno, una richiesta scritta di rettifica dei dati di sicurezza e continuità in relazione all'anno precedente, fornendo evidenza di quelli che verranno modificati, nonché un'adeguata motivazione a fondamento della stessa richiesta;
- ai sensi dell'articolo 28, comma 16, della RQDG l'Autorità comunica al soggetto interessato, entro il 30 settembre di ogni anno, l'eventuale autorizzazione alla rettifica dei dati di sicurezza dell'anno precedente;
- ai sensi dell'articolo 28, comma 19, ogni impresa distributtrice ha facoltà di richiedere rettifiche di errori materiali in un periodo di tempo appositamente definito dall'Autorità e reso noto alle imprese distributtrici interessate, unitamente ai risultati di previsione dei premi e delle penalità (la messa a disposizione dei risultati di previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2018 è avvenuta nel periodo 25 maggio – 22 giugno 2021).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 290/2015/R/gas e 516/2016/R/gas, l'Autorità ha determinato, per il periodo 2014-2019, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le imprese distributtrici partecipanti al meccanismo incentivante di cui al titolo VII della RQDG;
- con la deliberazione 686/2016/R/gas l'Autorità ha aggiornato per il periodo 2014-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, i livelli tendenziali per il periodo 2014-2019 per gli impianti interessati da interconnessioni e separazioni avvenute nell'anno 2014;
- con le deliberazioni 75/2019/R/gas e 65/2020/R/gas, l'Autorità ha aggiornato, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, i livelli tendenziali per il periodo 2015-2019 per gli impianti interessati da interconnessioni e separazioni avvenute nell'anno 2015;
- con la deliberazione 163/2020/R/gas come modificata dalla deliberazione 268/2020/R/gas, l'Autorità ha aggiornato, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, i livelli tendenziali per il periodo 2016-2019 per gli impianti interessati da interconnessioni e separazioni avvenute nell'anno 2016;
- con la deliberazione 567/2020/R/gas, l'Autorità ha aggiornato, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, i livelli tendenziali per il periodo 2017-2019 per gli impianti interessati da interconnessioni e separazioni avvenute nell'anno 2017.

CONSIDERATO CHE:

- entro il 31 marzo 2019, le imprese distributrici hanno trasmesso all’Autorità i dati relativi all’anno 2018 sulla base dell’assetto impiantistico risultante dall’Anagrafica territoriale distribuzione gas dell’Autorità nell’anno 2018;
- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante previsto per i recuperi di sicurezza, con la deliberazione 27/2020/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di 3 imprese distributrici di gas naturale (nella Tabella C allegata al presente provvedimento sono elencati gli impianti di distribuzione oggetto di verifica);
- dai controlli degli incidenti accaduti sugli impianti di distribuzione per responsabilità dell’impresa distributtrice sono emersi elementi che comportano la riduzione dei premi ai sensi dell’articolo 35, comma 1, della RQDG (nella Tabella I allegata al presente provvedimento);
- in relazione all’impianto di Afragola gestito da Italgas Reti S.p.A (di seguito Italgas):
 - a) con le deliberazioni 163/2020/R/gas e 163/2020/R/gas l’Autorità ha sospeso la determinazione dei premi e delle penalità relativi agli anni 2016 e 2017 per approfondimenti sull’incidente accaduto nell’anno 2016, all’epoca dei fatti gestito dall’impresa Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col gas S.p.A., successivamente incorporata dalla medesima Italgas;
 - b) con la comunicazione del 5 maggio 2021, Italgas ha fornito alcuni elementi per dimostrare la propria estraneità in relazione alle cause dell’incidente; successivamente, in data 4 ottobre 2021, ha aggiunto ulteriori elementi informativi, in risposta a una richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale degli Uffici;
 - c) con tali elementi informativi Italgas ha chiarito la propria posizione dichiarando che non sono state accertate responsabilità giuridiche a proprio carico;
- in relazione all’impianto di MONTEGIORGIO gestito da Tenna Retigas S.r.l. (di seguito: Tenna):
 - a) nell’ambito della messa a disposizione dei risultati di previsione dei premi e delle penalità per l’anno 2018 Tenna ha chiarito di aver comunicato per errore, nella raccolta dati dell’anno 2018, un incidente stradale come un incidente da gas;
 - b) con la richiesta del 22 luglio 2021 gli Uffici hanno chiesto i dettagli dell’accaduto;
 - c) Tenna con la risposta del 28 luglio 2021 ha confermato l’incidente stradale fornendo documentazione;
 - d) con la comunicazione del 21 settembre 2021, gli Uffici hanno richiesto ulteriori approfondimenti e, fra l’altro, il documento denominato “rapporto di pronto intervento” relativo all’evento;

- e) Tenna con la risposta del 30 settembre 2021 ha fornito un documento denominato “ordine di servizio di pronto intervento”;
 - f) con la comunicazione del 12 ottobre 2021 gli Uffici hanno richiesto ulteriori chiarimenti chiedendo in particolare se il documento denominato “ordine di servizio di pronto intervento” fornito fosse da considerare quale “rapporto di pronto intervento” ai sensi dell’articolo 14, comma 14.1 lettera a) della RQDG 14-19 e hanno chiesto di produrre copia della procedura operativa relativa all’attività di pronto intervento (articolo 12 comma 12.8 della RQDG) comprensiva degli eventuali allegati vigente al momento dell’evento;
 - g) con la risposta del 18 ottobre 2021 Tenna oltre a confermare che il documento trasmesso è da considerarsi come il rapporto di pronto intervento, ha fornito alcune procedure di cui all’articolo 12 comma 12.8 della RQDG;
 - h) sulla base della documentazione resa disponibile dalla società si è riscontrato il mancato rispetto dei commi 12.1 lettera f) (cioè 14.1, lettera a)), 12.8 lettera a) e lettera i) della RQDG (*Tabella 1*, allegata al presente provvedimento);
- per l’impianto denominato CREAZZO ** GAS NATURALE gestito dalla società COOP. POMILIA GAS S.c.r.l. sono in corso approfondimenti in relazione ad aspetti inerenti alla gestione impiantistica e per l’impianto denominato RAVANUSA gestito dalla società Italgas sono necessari ulteriori approfondimenti in relazione all’incidente accaduto nel corrente mese di dicembre;
 - dai controlli dei dati comunicati dalle suddette imprese è emerso il mancato rispetto di alcuni degli obblighi di servizio di cui all’articolo 12, della RQDG, che comporta la perdita dei premi, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, della RQDG;
 - dai controlli della qualità del gas di cui alle deliberazioni 521/2017/E/gas, 327/2018/E/gas e dalle verifiche ispettive relativamente al pronto intervento di cui alle deliberazioni 147/2018/E/gas, 74/2019/E/gas e 52/2020/E/gas sono emersi elementi che comportano l’annullamento dei premi ai sensi dell’articolo 35, commi 3 e 4 della RQDG;
 - nei confronti di Italgas sono state riscontrate, anche per l’anno 2018, le carenze e il mancato rispetto di alcuni obblighi riscontrati anche nel corso dei procedimenti dei premi e delle penalità per gli anni 2016 e 2017, come già illustrato all’impresa con la comunicazione delle risultanze istruttorie relative a premi e penalità 2016 del 27 marzo 2020 e confermate nella successiva deliberazione di determinazione dei premi e delle penalità per l’anno 2016, 163/2020/R/gas; in particolare, si tratta delle carenze riscontrate in esito ai seguiti della deliberazione 494/2018/R/gas;
 - in relazione a quanto indicato nei precedenti punti, nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento sono elencati gli impianti di distribuzione che subiscono l’annullamento dei premi nonché il motivo dell’annullamento.

CONSIDERATO CHE:

- in data 25 maggio 2021, attraverso un sistema telematico, sono stati forniti, alle imprese distributrici, i risultati di previsione della determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2018;
- acquisiti tali risultati di previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2018, alcune imprese non hanno avanzato contestazioni, trovandoli esatti, e conseguentemente, con la deliberazione 232/2021/R/gas, l'Autorità ha disposto a loro favore un'anticipazione in acconto pari all'80% dell'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2018 (saldo algebrico dei premi e delle penalità);
- altre imprese, invece, hanno segnalato di aver commesso meri errori materiali in fase di comunicazione dei dati dell'anno 2018, avvenuta entro il 31 marzo 2019;
- ai sensi della RQDG, le suddette imprese distributrici, nella finestra di tempo 25 maggio – 22 giugno 2021, hanno motivato le richieste di rettifica di errori materiali, ottenendo quindi la possibilità di rettificare i dati errati;
- il Direttore della Direzione Infrastrutture, in qualità di responsabile del procedimento, ha poi comunicato alle imprese distributrici interessate le complessive risultanze istruttorie in relazione alla determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2018;
- successivamente al ricevimento delle risultanze istruttorie, l'impresa distributtrice Azienda Servizi Territoriali S.p.A. ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità.

CONSIDERATO, PERALTRO, CHE:

- a fronte del ricevimento dei risultati di previsione, l'impresa Italgas ha presentato anche molteplici osservazioni, che hanno poi ricevuto replica nell'ambito della comunicazione delle risultanze istruttorie;
- il contraddittorio sopra citato e, in particolare, le argomentazioni svolte dagli Uffici nella comunicazione delle istanze istruttorie devono intendersi qui interamente richiamate e vevoli, pur in mancanza della loro integrale riproduzione;
- fermo quanto sopra, il contraddittorio anzidetto si è articolato nei passaggi seguenti:
 - gli Uffici, con la comunicazione dei risultati di previsione, hanno prospettato all'impresa Italgas la riduzione e/o l'azzeramento dei premi per l'anno 2018 per gli impianti Acate, Agrigento, Assoro, Barcellona Pozzo Di Gotto, Bompietro, Carrara, Cerano, Chiaramonte Gulfi, Enna, Floresta, Imperia, Meina, Mergozzo, Nicosia, Nicosia - Loc. Villadoro, Novara, Patti, Piazza Armerina 2 Di 2, San Cataldo, San Maurizio

D'Opaglio, Sanremo, Stresa, Chiavari, Messina, Castelnuovo Magra come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;

- Italgas, con riferimento al prospettato annullamento dei premi per 25 impianti (Acate, Agrigento, Assoro, Barcellona Pozzo Di Gotto, Bompietro, Carrara, Cerano, Chiaramonte Gulfi, Enna, Floresta, Imperia, Meina, Mergozzo, Nicosia, Nicosia - Loc. Villadoro, Novara, Patti, Piazza Armerina 2 Di 2, San Cataldo, San Maurizio D'Opaglio, Sanremo, Stresa, Chiavari, Messina, Castelnuovo Magra), il giorno 22 giugno 2021, mediante il sistema telematico dell'Autorità, ha fatto pervenire osservazioni di merito;
- più nel dettaglio, Italgas ha contestato il prospettato annullamento dei premi per gli impianti Acate, Agrigento, Assoro, Barcellona Pozzo Di Gotto, Bompietro, Carrara, Cerano, Chiaramonte Gulfi, Enna, Floresta, Imperia, Meina, Mergozzo, Nicosia, Nicosia - Loc. Villadoro, Novara, Patti, Piazza Armerina 2 Di 2, San Cataldo, San Maurizio D'Opaglio, Sanremo, Stresa, Chiavari, Messina, derivante dagli esiti dell'indagine dell'Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/gas; il prospettato annullamento per l'impianto di Castelnuovo Magra derivante dagli elementi acquisiti dall'Autorità nell'ambito dell'ispezione svolta ai sensi della deliberazione 74/2019/E/gas;
- peraltro, le osservazioni menzionate sono state avanzate da Italgas attraverso meri rinvii ad atti propri, avanzati in procedimenti diversi da quello in corso, e altresì attraverso il rinvio a impugnazioni di delibere altrettanto estranee al procedimento in corso;
- con la comunicazione delle risultanze istruttorie, le osservazioni di Italgas, pur essendo state presentate in una fase inappropriata del procedimento e pur essendo basate su rinvii ad atti di parte estranei allo specifico procedimento *in itinere*, sono state comunque riscontrate dagli Uffici, che hanno precisato quanto segue:
 - i) in relazione al prospettato annullamento dei premi per l'impianto Castelnuovo Magra, l'accertamento del mancato rispetto degli articoli 14.1 lettera a), 14.1 lettera c) sub (i) e sub (iii), 12.1 lettera f) della RQDG risultava da solo sufficiente ai fini dell'annullamento dei premi;
 - ii) in relazione, invece, al prospettato annullamento dei premi per gli impianti Acate, Agrigento, Assoro, Barcellona Pozzo Di Gotto, Bompietro, Carrara, Cerano, Chiaramonte Gulfi, Enna, Floresta, Imperia, Meina, Mergozzo, Nicosia, Nicosia - Loc. Villadoro, Novara, Patti, Piazza Armerina 2 Di 2, San Cataldo, San Maurizio D'Opaglio, Sanremo, Stresa, Chiavari, Messina, basato sui seguiti dell'indagine dell'Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/gas, le osservazioni richiamate da Italgas erano già state oggetto di confutazione nella comunicazione dell'Autorità protocollo 19166 del 17 luglio 2019; in tale comunicazione al paragrafo denominato "Premi/penalità per i

recuperi di sicurezza del servizio gas” (cui interamente si rinvia), era stata esplicitata la *ratio* sottesa ai meccanismi premi/penalità che la regolazione dell’Autorità correla ai livelli generali di qualità previsti per l’erogazione del servizio, precisando, in particolare, che il meccanismo anzidetto – mediante appositi segnali economici – è volto a incentivare l’impresa di distribuzione: a) da un lato, a raggiungere livelli di *performance* superiori rispetto a quelli ordinari (sui quali è parametrata la tariffa), con la conseguenza che al raggiungimento di tali migliori livelli è associato il riconoscimento di premi (che alla tariffa si sommano); b) dall’altro lato, a evitare livelli di *performance* peggiorativi, che rendono inefficiente l’impresa rispetto al livello ordinario cui la tariffa è parametrata;

iii) sempre con riferimento agli impianti di cui appena sopra, gli Uffici, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, hanno ricordato che l’intensificazione delle attività di ricerca dispersioni messe in atto da Italgas non poteva essere idonea a realizzare livelli di *performance* superiori, essendo volta a compensare delle deficienze realizzative degli impianti che avrebbero potuto avere conseguenze rilevanti in tema di sicurezza; hanno aggiunto, ancora, che l’annullamento dei premi si basava sui seguiti dell’indagine dell’Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/gas e che le osservazioni richiamate da Italgas erano state affrontate nella deliberazione 163/2020/R/gas: in tale occasione erano state confutate le osservazioni su presunti vizi procedurali ed era stato in particolare precisato che l’indagine conoscitiva conclusasi con la deliberazione 494/2018/E/gas aveva evidenziato che, per alcune località, l’impresa di distribuzione non era in grado di garantire con certezza il rispetto dei livelli di qualità e sicurezza ordinariamente richiesti, per via di vizi di costruzione delle infrastrutture; precisando, già allora, che le misure di rafforzamento della sicurezza poste in essere da Italgas non potevano assumere alcun rilievo ai fini dei suddetti meccanismi incentivanti, in quanto misure doverose, adottate in presenza di un’anomalia costruttiva degli impianti come quella emersa nell’istruttoria conoscitiva anzidetta e, oltretutto, imposte della diligenza cui deve attenersi un operatore professionale, qual è Italgas (ai sensi art. 1176, comma 2, cod. civ.);

- in particolare, l’Autorità ha chiarito già nella deliberazione 163/2020/R/gas che anche in presenza del solo incremento dei controlli di odorizzazione operati nei Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Meri, Moneglia e Serradifalco, ciò che rileva in modo decisivo è che si tratti di località in cui sono presenti impianti realizzati in modo difforme rispetto al capitolato di gara, venendo quindi meno la corrispondenza (presupposta dalla regolazione dell’Autorità) tra le opere materialmente realizzate dalle imprese e gli elementi tecnici costruttivi attestati nella documentazione in base alla quale è dimensionata la remunerazione tariffaria che esse

ricevono; in tale contesto, le misure poste in essere dalla società per far fronte alle esigenze di sicurezza non possono assumere rilievo ai fini del meccanismo incentivante;

- sempre in relazione ai seguiti dell'Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/gas, con la comunicazione del 7 giugno 2021 Italgas dichiara che sarebbero venute meno le condizioni che richiedevano di svolgere l'attività di ricerca delle dispersioni gas con frequenza semestrale, "attività intensificata";
- la sopra menzionata dichiarazione potrà costituire elemento di valutazione per i premi a partire dall'anno 2021, fermo restando che, come già indicato nella richiamata deliberazione 163/2020/R/gas dovranno essere valutate sia l'intensificazione dell'attività di ricerca dispersioni, sia l'incremento dei controlli di odorizzazione;
- con nota del 1 dicembre 2021, Italgas ha poi presentato osservazioni alla citata comunicazione delle risultanze istruttorie. Tali osservazioni, tuttavia, non aggiungono elementi di novità rispetto a quanto già sottolineato dalla stessa Italgas prima della suddetta comunicazione, limitandosi a richiamare precedenti atti ivi già puntualmente riscontrati. Ciò posto, è sufficiente ribadire che l'attività di monitoraggio posta in essere da Italgas costituisce attività doverosa volta a verificare la sussistenza di profili critici in termini di sicurezza a fronte di alcune carenze realizzative, e non, invece, attività funzionale all'obiettivo di incrementare la qualità della propria prestazione. L'attività anzidetta non può, dunque, ricadere in quella suscettibile di essere premiata, ossia in quella oggettivamente superiore agli standard di qualità. Sul punto occorre sottolineare che dalle prove di laboratorio svolte dalla società, peraltro sulla base di "indagini condotte eseguendo dei saggi in alcuni punti della rete" e di cui è data evidenza nella comunicazione 7 giugno 2021, non emergerebbe l'assenza di criticità costruttive; tuttavia, in disparte ogni considerazione sulla prova del fatto che effettivamente le non conformità al capitolato d'appalto non siano tali da pregiudicare la sicurezza, si deve rilevare che, anche un ipotetico accertamento di assenza di criticità non potrebbe valere ora per allora e trasformare un monitoraggio originato da presunte carenze costruttive e di sicurezza in un monitoraggio superiore allo standard qualitativo e quindi da premiare. Si noti che affermare il contrario equivarrebbe a traslare sul sistema quei costi che dovrebbero invece rimanere in capo all'impresa in quanto responsabile di assicurare e dimostrare la sicurezza dei suoi impianti, sicurezza che, nella fattispecie, non era stata ritenuta adeguata a fronte delle predette carenze costruttive emerse nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria *ex* articolo 34 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, disposta dal Tribunale di Palermo.

RITENUTO CHE:

- le argomentazioni e motivazioni svolte dagli Uffici nel corso dell'istruttoria e in particolare nelle comunicazioni delle risultanze istruttorie siano interamente condivisibili e debbano pertanto intendersi qui interamente riprodotte e valedoli;
- le osservazioni avanzate da Italgas con la citata nota del 1 dicembre 2021 non presentino elementi di novità, né smentiscano le suddette argomentazioni e motivazioni;
- i livelli tendenziali per gli anni 2018-2019 degli impianti interessati da modifiche debbano essere aggiornati ai sensi dell'articolo 34 della RQDG così come indicato nella Tabella B, allegata al presente provvedimento;
- siano accoglibili le richieste di rettifica ai sensi dell'articolo 28, comma 19 della RQDG per aver commesso errori materiali nella comunicazione all'Autorità dei dati per l'anno 2018;
- i premi e le penalità per le imprese distributrici, per l'anno 2018, debbano essere determinati così come indicato nelle Tabella 2 e 3 allegate al presente provvedimento; venga confermato il differimento all'anno 2019, delle penalità relative alla componente dispersioni derivanti dagli anni 2014-2016, ai sensi dell'articolo 33 della RQDG, come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
- debba essere corrisposto il pagamento dei premi di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento e che tale pagamento debba essere effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento;
- il pagamento delle penalità di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento, debba essere effettuato dalle imprese distributrici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2018 debba essere rinviata a successivo provvedimento per l'impresa Azienda Servizi Territoriali S.p.A. che ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale e per l'impianto denominato CREAZZO ** GAS NATURALE gestito dalla società COOP. POMILIA GAS S.c.r.l. e per l'impianto denominato RAVANUSA gestito da Italgas al fine di effettuare i necessari approfondimenti

DELIBERA

1. di aggiornare i livelli tendenziali, per gli anni 2018-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, per gli impianti interessati da modifiche, di cui alla Tabella B allegata al presente provvedimento;
2. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2018, di cui alle Tabella 2, 3 allegate al presente provvedimento;

3. di confermare il differimento all'anno 2019 delle penalità relative alla componente dispersioni derivanti dagli anni 2014-2016, ai sensi dell'articolo 33 della RQDG, come indicato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
4. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei restanti premi di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento (ovvero al netto di quanto già corrisposto alle imprese che hanno dato il proprio benessere ai sensi della deliberazione 232/2021/R/gas), entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
5. di fissare a 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per il versamento delle penalità, indicate nelle Tabella 4, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
6. la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2018 debba essere rinviata a successivo provvedimento per l'impresa Azienda Servizi Territoriali S.p.A. che ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale, per l'impianto denominato CREAZZO ** GAS NATURALE gestito dalla società COOP. POMILIA GAS S.c.r.l. e per l'impianto denominato RAVANUSA gestito da Italgas al fine di effettuare i necessari approfondimenti;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini